



## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta ..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Marilena Rispoli Farina ..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione ..... Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore)

nella seduta del 19.10.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Il ricorrente - cliente della banca dal 18.2.2005 in forza di un rapporto di conto corrente trasformato dal 25.1.2008, per scelta del titolare, in diversa tipologia - con due reclami del 13.7.2009 e del 21.10.2009, lamentava l'applicazione di "*spese e commissioni*" per € 277,90, non previste contrattualmente, in relazione ad un bonifico ricevuto dalla Svizzera il 28.5.2009, pari ad euro 129.997,42. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'addebito, riconducibile, per € 259,99 a "*commissione di servizio*" (pari allo 0,20% dell'importo bonificato), per € 8,00 a spese per "*Comunicazione Valutaria Statistica*" (di seguito CVS) e per i restanti € 10,00 a "*diritto fisso*". Il cliente contestava, inoltre, i dati inseriti nella "*comunicazione valutaria statistica trasmessa all'autorità competente*" relativamente alla classificazione soggettiva come "*società*" - trattandosi invece di "*privato*" - e al tipo di operazione come "*attività immobiliare*", laddove l'importo del bonifico era il corrispettivo di una vendita di un appartamento di proprietà.

La banca, nel riscontrare i reclami con note dell'11.8.2009 e del 19.11.2009, confermava la regolarità del proprio operato, precisando che le spese e commissioni sulle somme rivenienti da bonifici esteri accreditati in c/c erano previste dal regolamento "Bonifici da e per l'estero non soggetti alla Direttiva Europea n. 97/5/CE, al D. Lgs. 253/2000 e al



Regolamento CE 2560/01” accluso nel foglio informativo dei bonifici. In base alla suddetta informativa si era proceduto all’*applicazione della commissione di servizio pari al 2 per mille, minimo € 3,50, oltre al diritto fisso di € 10,00 ed alla spesa fissa per l’emissione della CVS di € 8,00*”. La resistente escludeva l’operatività delle condizioni previste nei fogli informativi richiamati dal ricorrente, sostenendo che il “Regolamento” relativo al rapporto di c/c rinvia, *“per tutto quanto non espressamente indicato”*, ai fogli informativi relativi ai singoli servizi; nel caso di specie, pertanto, trovavano applicazione le condizioni economiche sui bonifici sopra richiamate. La banca, infine, rimarcava la regolare compilazione della CVS, avvenuta in conformità a quanto indicato dallo stesso cliente con fax del 27.5.2009.

Con il ricorso pervenuto il 7 luglio 2010, il cliente, rinviando alle argomentazioni già formulate in sede di reclamo, chiedeva all’ABF *“la restituzione della somma di € 259,99 indebitamente trattenuta a titolo di commissione di servizio su bonifico estero”*, ritenendo - invece - dovuto quanto imposto per *“diritto fisso”* e *“CVS”* (€ 277,90 – € 18,00).

Con le controdeduzioni, la resistente riaffermava la legittimità delle commissioni applicate al bonifico proveniente da corrispondente estero *“per un importo originale dell’ordine pari a Franchi Svizzeri CHF 200.421,00”*, precisando che il bonifico recava *“la clausola SHA, ovvero con ripartizione delle commissioni tra ordinante e beneficiario”*, ciò che aveva determinato l’applicazione della commissione di servizio del 2 per mille (pari ad € 259,99). Nel merito, l’istituto di credito rilevava che già le *“condizioni su rapporto di c/c di corrispondenza in Euro/Divisa”* del 18.2.2005, *“consegnate contestualmente all’apertura del rapporto di c/c”* e prodotte dal ricorrente, prevedevano la commissione in parola, al pari del foglio informativo relativo al c/c del 10.8.2008 pure allegato al ricorso. Rimarcava, infine, che l’onere applicato era contemplato anche dal foglio informativo relativo alle disposizioni della specie *“all’epoca vigente (25.5.2009) e messo a disposizione del pubblico come da art. 116 T.U.B.”*, oltre che da quello sui conti correnti aggiornato alla stessa data. Conseguentemente, la banca chiedeva all’ABF di rigettare il ricorso.

Il ricorrente, in sede di replica alle controdeduzioni, trasmetteva copia del documento di sintesi del 31.3.2009 *“nel quale non vi è alcun riferimento ai bonifici in entrata e tantomeno alla commissione di servizio in contestazione”*.

## DIRITTO

Rileva il Collegio che, dalla documentazione prodotta dal ricorrente, è emerso che le *“condizioni su rapporto di c/c”* allegate al contratto stipulato il 18.2.2005 (copia per il cliente), recano, tra l’altro, la previsione della *“Commissione di servizio per operazioni estero”* (nella misura dello 0,20% minimo € 3,50) *“è dovuta nel caso di fondi in entrata denominati in divisa estera ed accreditati in conto espresso in divisa (euro incluso), di bonifico estero in euro...”*. Alla stregua di quanto si legge nella comunicazione di avvenuta adesione alla tipologia di conto prescelta nel 2008, il rapporto è disciplinato dalle *“Condizioni di adesione”*, dal *“Regolamento”* nonché dalle *“Norme che regolano i c/c di corrispondenza e servizi connessi...” già sottoscritte* nel 2005; l’art. 16 delle *“Condizioni di adesione”* rinvia, *“per quanto non espressamente richiamato”*, alle norme sul c/c.

In sede di controdeduzioni, la banca ha confutato le affermazioni del ricorrente, sostenendo che le *“condizioni economiche”* relative al c/c concluso nel 2005 ed entrambi i fogli informativi prodotti prevedono la commissione di servizio in contestazione. Il foglio informativo relativo al c/c vigente all’atto della disposizione del bonifico (aggiornato al



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

25.5.2009) indica le condizioni economiche applicabili in via generale ai “bonifici esteri in arrivo”; in una distinta sezione viene specificato che la “*commissione di servizio per operazioni estero...è dovuta nel caso..di bonifico estero in Euro (esclusi bonifici in euro ex Reg. 2560/01)*”.

Identica previsione si rinviene nel foglio informativo al 10.8.2009 prodotto dal ricorrente. Parimenti il foglio informativo del 25/5/2009, relativo ai bonifici da e per l'estero non soggetti alla normativa di derivazione comunitaria, indica correttamente le condizioni effettivamente applicate al ricorrente per il bonifico proveniente da soggetto estero (in particolare, la commissione di servizio pari al 2,00 per mille).

In merito alle considerazioni svolte dal ricorrente con la replica, occorre considerare come, per giurisprudenza consolidata, “*i documenti di sintesi prodotti nel corso del rapporto, che riportano esclusivamente gli oneri applicabili ai “bonifici ordinari Italia”, non possono valere a circoscrivere il contenuto delle prestazioni contrattuali, potendo attribuirsi ai medesimi - come noto - rilevanza meramente ricognitiva del regolamento negoziale.*” (Cfr. decisione n. 763/10, Collegio ABF di Napoli).

Appare evidente, quindi, che il comportamento dell'intermediario appare in linea con le previsioni contrattuali. Conseguentemente, il ricorso non potrà essere accolto.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI